

## Settima salvaguardia: dal Ministero del Lavoro la circolare con le istruzioni operative

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la [circolare n. 36 del 31 dicembre 2015](#) con cui sono individuate le modalità per presentare le **istanze di accesso** ai benefici in materia di **settima salvaguardia**, di cui ai commi 263 e ss. della legge di Stabilità 2016.



Il provvedimento regola in particolare gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208/2015. Si tratta dei lavoratori **cessati dal servizio a**

seguito di accordi con il datore di lavoro o con risoluzione



unilaterale del rapporto di lavoro, dei lavoratori che nel 2011 hanno fruito del **congedo per assistere figli con gravi disabilità** e dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

I lavoratori che si riconoscono in tali profili dovranno, a pena di

decadenza, produrre apposita istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro entro il 1° marzo 2016 corredata con un



documento di identità in corso di validità. La Direzione competente all'istanza è quella determinata in base alla residenza del lavoratore tranne se sono stati siglati accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile: in tale caso l'istanza va presentata presso la DTL innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti.

### **Cessati dal Servizio**

A corredo dell'istanza i soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per

risoluzione unilaterale dovranno produrre:

- apposita **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla **mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa** ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- copia dell'**accordo individuale o collettivo** che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero **copia della risoluzione unilaterale** che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.



## Congedo

I lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, oltre all'istanza dovranno produrre un'apposita **dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 151/2001, **con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.**



**Contratti a tempo determinato**  
Infine i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con

contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 unitamente all'istanza dovranno produrre:

- apposita **dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla **mancata rioccupazione** in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.



Nelle istanze, i lavoratori di cui alle lettere e), d) ed e) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, dovranno dichiarare di essere consapevoli che la

procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle **attività di monitoraggio** svolte dall'INPS.



Le istanze potranno essere trasmesse, dai **lavoratori interessati** o dai **soggetti abilitati** (Patronati, Consulenti del lavoro o Dottori commercialisti), alle competenti D.t.l. attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.



Si ritiene che i profili di tutela non regolati dalla predetta circolare (cioè lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori autorizzati ai volontari) dovranno invece presentare **istanza di accesso all'Inps** secondo modalità che saranno a breve rese note dall'Istituto di previdenza, come accaduto in passato.

Ministero del Lavoro – Circolare N. 36/2015